



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 25 settembre 2017 - n. X/7117

Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005) 2

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

Comunicato regionale 27 settembre 2017 - n. 153

Pubblicazione elenco avvocati e avvocate che hanno proficuamente frequentato il percorso formativo professionalizzante in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzato a garantire un'adeguata assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza 5

D.G. Culture, identità e autonomie

Decreto dirigente struttura 27 settembre 2017 - n. 11658

Approvazione dell'elenco dei soggetti di spettacolo selezionati e non selezionati nella sezione C per partecipare alla manifestazione denominata «Next - Laboratorio delle Idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2017/2018» 10

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente unità organizzativa 28 settembre 2017 - n. 11727

Calendario venatorio regionale 2017-2018: giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso per il periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre 2017 nei territori degli UTR di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Pavia e Valpadana-Mantova 14

Decreto dirigente struttura 27 settembre 2017 - n. 11648

Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del d.m. n. 2490 del 25 gennaio 2017, per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi (operazioni: 1.1.01, 1.2.01, 3.1.01, 3.2.01, 4.1.01, 4.1.02, 4.2.01, 4.3.01, 4.3.02, 5.1.01, 6.1.01, 6.4.01, 6.4.02, 8.1.01, 8.3.01, 16.2.01, 16.4.01, 16.10.01, 19.1.01, 19.4.01) 15

D.G. Università, ricerca e open innovation

Decreto dirigente struttura 25 settembre 2017 - n. 11572

Attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di ricerca e innovazione - Attuazione l.r. 29/2016 - art. 2 comma 6 lettera D) 53

Serie Ordinaria n. 40 - Lunedì 02 ottobre 2017

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 25 settembre 2017 - n. X/7117

Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 523/1904 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
- il d.p.c.m. 24 maggio 2001 di approvazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI)»;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
- il d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;
- il d.p.c.m. 27 ottobre 2016 di approvazione del «Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico Padano»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» e successive modificazioni;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;
- il Programma di Tutela e Uso della Acque (PTUA) approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017;
- la d.c.r. n. 951 del 19 gennaio 2010 «Approvazione del Piano Territoriale Regionale»;

Visti in particolare:

- l'articolo 6, comma 1, lettera e), del d.p.r. n. 380/2001, per il quale le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, rientrano tra le attività ad edilizia libera;
- l'articolo 6, comma 6, lettera a), del d.p.r. n. 380/2001 per il quale le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina del richiamato articolo 6, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380/2001 a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire;
- l'art. 62, comma 1 ter, della l.r. 12/05, per il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del d.p.r. n. 380/2001, sono equiparate alle serre di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 380/2001, le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente, nonché le serre mobili destinate ad uso temporaneo; dette strutture sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra;
- il medesimo art. 62, comma 1 ter, della l.r. 12/05, demanda alla Giunta regionale l'individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per l'installazione di dette strutture;

Ritenuto quindi opportuno definire caratteristiche e condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee in grado di garantire la tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio attraverso indicazioni uniformi per tutti i comuni lombardi;

Sentite le Direzioni Generali Agricoltura, Ambiente Energia e sviluppo sostenibile, infrastrutture e Mobilità;

Ritenuto di poter approvare, ai sensi dell'art. 62 comma 1 ter della l.r. n. 12/2005, le «Caratteristiche e condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee» di cui all'Alle-

gato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione allo stesso nella missione 08, programma 1 «Urbanistica ed Assetto del Territorio»;
- il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 62 comma 1 ter della l.r. n. 12/2005, le «Caratteristiche e condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee» di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i comuni della Lombardia;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ . _____

Caratteristiche e condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005).**1. Premessa**

La l.r. 12/2005 e smi elenca, al TITOLO III - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA, art. 59, comma 1, gli interventi ammissibili nelle aree destinate all'agricoltura dal Piano delle Regole, nonché le attrezzature e infrastrutture produttive - tra le quali le serre - necessarie per lo svolgimento delle attività esercitate dall'imprenditore agricolo (articolo 2135 del codice civile). Il comma 4 dello stesso art. 59 stabilisce che le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma 1 non sono sottoposte a limiti volumetrici e non sono conteggiate nel computo dei volumi realizzabili, ma sono assoggettate a indici di copertura; nel caso delle serre fisse segnatamente non possono superare il rapporto di copertura del 40% dell'intera superficie aziendale. Il comma 5 specifica che al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.

L'art. 62, comma 1ter, della medesima l.r. 12/05 (così come modificato dall'art. 10, comma 2, legge reg. n. 19 del 2014) stabilisce invece che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del d.p.r. n. 380/2001, siano equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente, nonché le serre mobili destinate ad uso temporaneo e che dette strutture siano installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra.

Tali serre, come confermato dal d.lgs. 222/2016 (vedi allegato A - sez. II, attività n. 25), rientrano nelle c.d. attività libere, potendo essere eseguite senza alcuno titolo abilitativo "fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Il citato comma 1ter dell'art. 62 demanda alla Giunta regionale l'individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per l'installazione di dette strutture: scopo del presente documento è definire tali caratteristiche e condizioni.

2. Definizione e classificazione delle serre mobili

Affinché una serra sia definita come **mobile**, la stessa deve essere realizzata con materiali prefabbricati amovibili e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie fuori terra, e comunque in modo da consentire la completa rimozione e riutilizzo senza opere di demolizione; l'installazione di tali strutture non deve inoltre comportare alcuna trasformazione permanente del suolo, che, una volta rimossa la struttura, deve presentarsi in condizioni pristina. La coltivazione dovrà avvenire direttamente nel suolo con le normali tecniche agronomiche di coltivazione.

Tra le serre mobili si distinguono:

- a) **serre stagionali**: a tunnel, a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, dotate di struttura portante in elementi modulari, con materiale di copertura in film plastici, che vengono rimosse periodicamente al termine del ciclo produttivo stagionale, almeno una volta all'anno, per un periodo congruo perché il terreno possa essere utilizzato per attività agricola di pieno campo (minimo tre mesi);
- b) **serre temporanee**: realizzate anch'esse in materiale leggero e con ancoraggio a terra senza opere murarie fuori terra, con altezza massima di 7 metri al culmine e, per le serre non a tunnel, di 4 metri in gronda. Hanno una durata in anni legata alla coltivazione da proteggere; tale durata non può comunque essere superiore ai cinque anni, al termine dei quali le strutture devono essere completamente scoperte, lasciando il terreno nudo per un periodo pari almeno a un ciclo produttivo.

3. Rapporto di copertura

Le serre stagionali non possono superare il rapporto di copertura del 70% dell'intera superficie aziendale. Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. La distribuzione delle coperture può essere esercitata per singola particella o in riferimento alla superficie aziendale complessiva in ragione delle necessità colturali.

Le serre temporanee non possono superare il rapporto di copertura del 60%, computato con lo stesso criterio delle serre stagionali.

4. Autorizzazioni

Edilizia. Come previsto dall'art. 62, comma 1ter della l.r. 12/05, le serre mobili di cui al presente documento sono installate senza il permesso di costruire, previa comunicazione al Comune quale attività di edilizia libera. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione contenente in particolare un inquadramento rispetto alle indicazioni degli strumenti di pianificazione locale e sovraordinati, una valutazione di impatto paesaggistico, una relazione di compatibilità idraulica, come specificato nel successivo paragrafo "Scarichi idrici", nonché una cartografia che indichi l'ubicazione del manufatto nell'ambito della superficie dell'azienda, la descrizione del manufatto stesso (dimensioni e materiali, modalità costruttive e dell'ancoraggio al suolo), la superficie agricola totale interessata e una relazione relativa alla tipologie colturali/produttive.

Paesaggio. I riferimenti normativi sono i seguenti:

- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il DPR. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) del DPR 380/2001, in quanto tipologia indicata alla voce A19 dell'allegato A del DPR 13 febbraio 2017, n. 31, sono escluse dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica. Le serre mobili temporanee e comunque qualsiasi tipologia di serra con strutture in muratura, in quanto non ricomprese negli allegati A e B al DPR 13 febbraio 2017, n. 31, sono invece assoggettate all'obbligo di autorizzazione paesaggistica da conseguire tramite il procedimento ordinario di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004. L'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è attribuito ai sensi dell'art. 80, comma 1 della LR 12/2005, al comune territorialmente competente, salvo ricorrano le fattispecie di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo art. 80.

Scarichi idrici. È fatto obbligo all'imprenditore agricolo di provvedere alla richiesta di concessione allo scarico all'Ente competente gestore del canale riceettore (Comune o Consorzio). All'istanza dovrà essere allegata apposita relazione di compatibilità idraulica ai sensi del Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA).

Serie Ordinaria n. 40 - Lunedì 02 ottobre 2017

5. Distanze di rispetto**Strade**

Le serre mobili, stagionali o temporanee, non possono essere realizzate all'interno delle fasce di rispetto delle strade di cui al D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 ("Codice della Strada") e al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada"), eventualmente incrementate delle aree di visibilità; quest'ultima fattispecie è applicabile nei casi e con le modalità previste dalla normativa sopra richiamata.

Ferrovie

Le serre mobili, stagionali o temporanee, non possono essere realizzate all'interno delle fasce di rispetto ferroviarie così come definite dal D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", salvo i casi di deroga ivi previsti.

Per il rilascio delle autorizzazioni in deroga, relativamente alla rete ferroviaria affidata in concessione da Regione Lombardia a Ferrovienord S.p.A., si rinvia alle "Linee guida in ordine alle modalità per le autorizzazioni, ai sensi dell'art. 60 del DPR 11/07/1980 n. 753, alla riduzione delle distanze legali dalla linea ferroviaria in concessione" (l.r. 6/2012, art. 37, comma 13, lettera b) e comma 14)", approvate da Regione Lombardia con DGR N° X / 3284 del 16/03/2015.

Corpi idrici

Le serre mobili non sono realizzabili in aree soggette alle limitazioni previste per la fascia A e per le aree Ee, Ca, Fa e Ve di cui agli articoli 29 e 9, commi 2, 5, 7 e 10, art. 50, comma 1 e art. 51, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). La condizione di ubicazione al di fuori di tali aree deve essere riportata esplicitamente nella relazione inviata al Comune. Per le ulteriori aree a rischio di cui alla Norme di attuazione del PAI, ai sensi dell'art. 18 delle medesime Norme di Attuazione i soggetti attuatori di interventi sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dai fattori di pericolosità idraulica e idrogeologica.

Le serre mobili sono realizzabili anche all'interno della fascia di rispetto dei 10 m (art. 10, legge regionale 4/2016), ma a una distanza minima di 4 m dal piede esterno degli argini o dal ciglio dell'alveo inciso per i corsi d'acqua del reticolo principale e minore. La distanza minima è di 5 m per il reticolo consortile. Nella fascia compresa tra i 4 e 10 m (5 e 10 nel caso del reticolo consortile) non sono ammesse opere murarie anche interrate (plinti, cordoli ecc.).